Venerdi' 13/10/2023

La comunicazione del titolare effettivo entro l?11 dicembre 2023

A cura di: Meli e Associati

Eâ€™ stato pubblicato il 9 ottobre 2023 in G.U. n. 236 il decreto del Ministero delle imprese e del made in ItalyÂ 29 settembre 2023 , che definisce la piena operativitÃ del registro dei titolariÂ effettivi.
Lâ€™invio del nuovo adempimento potrÃ essere effettuato fino allâ€™11 dicembre 2023, in quanto Â le prime comunicazioni vengano fatteÂ entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dellâ€™ultimo decreto.
I soggetti obbligati allâ€™adempimento sono:

- leÂ societÃ di capitali (spa, sapa, srl, cooperative e societÃ di mutuo soccorso),

- le persone giuridiche private (fondazioni, associazioni riconosciute e comitati riconosciuti)

- iÂ trustÂ (trattasi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali di cui allâ€™ delÂ D.Lgs. n. 231/2007)

- e i soggetti ad essi assimilati.

Il cliente Ã¨ tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilitÃ , tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, anche quelli del titolareÂ effettivo. Lâ€™individuazione delÂ titolareÂ effettivoÂ deve essere effettuata con lâ€™ausilio del cliente, che sarÃ solitamente lâ€™esecutore della societÃ o dellâ€™ente, cioÃ¨ il suo rappresentante legale, ma spesso non ilÂ titolareÂ effettivo.
I dati del titolare effettivo da comunicare sono:

- il nome e cognome,

- il luogo e la data di nascita,

- la residenza ed il codice fiscale (ove attribuito) attraverso un mezzo idoneo come la dichiarazione del cliente o a mezzo PEC.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite il servizio DIRE del Registro Imprese.
Eventuali variazioni inerenti la titolaritÃ effettiva dovranno essere effettuateÂ entro 30 giorni dal compimento dellâ€™atto che dÃ luogo a variazione (esempio vendita quote, cambiamento del presidente della societÃ ecc.).
I dati e le informazioni dovranno essere confermati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dallâ€™ultima comunicazione della loro conferma. Per le societÃ chiamate, tenute alla redazione e presentazione del bilancio presso il registro delle imprese, la conferma dei dati potrÃ essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio.
LaÂ comunicazione va inviata direttamente e firmata digitalmente dal legale rappresentanteÂ e non puÃ²

essere delegata, ad esempio, allâ€™intermediario, anche se probabilmente saranno gli intermediari a effettuare lâ€™invio delle comunicazioni, con al fianco i clienti, dotati di firma digitale.
Lâ€™omessa comunicazione delle informazioni sulÂ titolareÂ effettivoÂ al Registro delle imprese sarÃ punita con laÂ sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, laÂ sanzione amministrativa pecuniaria Ã¨ ridotta ad un terzo.
Per lâ€™individuazione del titolare effettivo occorre fare riferimento allâ€™art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007.